

Bruxelles, 3 novembre 2025
(OR. en)

14801/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0334 (NLE)**

**CLIMA 493
ENV 1137
ENER 566
TRANS 508
ECOFIN 1449
COMPET 1090
IND 469
MI 850
AELE 99
CH 52**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	31 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 657 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica dell'allegato I dell'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 657 final.

All.: COM(2025) 657 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 31.10.2025
COM(2025) 657 final

2025/0334 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica dell'allegato I dell'accordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra per quanto riguarda una modifica dell'allegato I dell'accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra¹ (di seguito "accordo") collega il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS dell'UE) con il sistema di scambio di quote di emissione della Svizzera, permettendo di scambiare le quote assegnate in un sistema e di utilizzarle a fini di conformità nell'altro. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

2.2. Il comitato misto

Il comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo è incaricato di gestire l'accordo e provvedere alla corretta applicazione dello stesso. Può decidere di adottare nuovi allegati dell'accordo o di modificare gli allegati vigenti.

In virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto può decidere di adottare un nuovo allegato o di modificare un allegato vigente.

2.3. L'atto previsto del comitato misto

Il comitato misto, nella sua ottava riunione, che si terrà nel 2025, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno², sarà chiamato ad adottare una decisione che modifica l'allegato I dell'accordo (di seguito "l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è allineare i criteri essenziali di cui all'allegato I alla legislazione aggiornata dell'Unione europea e della Confederazione svizzera.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo. Inoltre, e conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo, le decisioni adottate dal comitato misto nei casi previsti dall'accordo, quando entrano in vigore, sono vincolanti per le parti.

¹ GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

² Decisione n. 1/2019 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, del 25 gennaio 2019, relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto, disponibile (solo in EN) sul sito https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-07/20191201_jc_dec_rop_en.pdf e decisione (UE) 2018/1279 del Consiglio del 18 settembre 2018 (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 8).

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La decisione del Consiglio basata sulla presente proposta della Commissione stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea sulla decisione del comitato misto riguardo alla modifica dell'allegato I dell'accordo.

È necessario modificare l'allegato I dell'accordo alla luce dell'evoluzione del contesto normativo nell'Unione europea e in Svizzera intervenuta dopo le ultime modifiche introdotte dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto³. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno modificato⁴ la direttiva 2003/87/CE⁵ per fare sì che il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE contribuisca in modo adeguato al traguardo di riduzione delle emissioni per il 2030 stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. L'allegato I dell'accordo deve rispecchiare tali modifiche per mantenere la compatibilità e l'integrità del mercato dei sistemi collegati, evitare la distorsione della concorrenza tra di essi e la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio da tali sistemi.

Nell'allegato I, parte A (impianti fissi), le modifiche al testo della colonna relativa all'UE intese a dimostrare la conformità ai criteri essenziali dopo l'adozione della versione riveduta della direttiva 2003/87/CE⁷ consistono principalmente in adeguamenti redazionali riguardanti l'entrata in vigore dei pertinenti testi giuridici nell'UE (modifiche dei criteri essenziali 2, 3, 6, 10, 11, 12 e 13) e in aggiornamenti dei riferimenti giuridici (modifiche dei criteri essenziali 5 e 10). Solo il testo del criterio 4 è stato modificato per rispecchiare l'esito della revisione della direttiva 2003/87/CE⁸ sia nella colonna relativa all'UE che in quella relativa alla Svizzera. Tutte le altre modifiche della colonna relativa alla Svizzera dell'allegato I, parte A, sono adeguamenti redazionali riguardanti l'entrata in vigore dei testi giuridici pertinenti.

Per quanto riguarda l'allegato I, parte B (trasporto aereo), affinché il testo nella colonna relativa all'UE sia conforme ai criteri essenziali è necessario apportare modifiche riguardanti l'entrata in vigore delle disposizioni giuridiche pertinenti (criteri 12 e 14) e aggiornare i riferimenti giuridici (criteri 2, 4, 5 e 7). In corrispondenza dei criteri 4, 11 e 12, il testo nella colonna relativa all'UE è stato inoltre modificato affinché rispecchi l'esito della revisione della direttiva 2003/87/CE⁹. Per lo stesso motivo il titolo del criterio essenziale 8 è stato modificato

³ GU L, 2024/301, 25.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/301/oj>.

⁴ Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115) e direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134).

⁵ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁶ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

⁷ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

⁸ Cfr. nota 4.

⁹ Ibidem.

e il testo nella colonna relativa all'UE è stato adeguato di conseguenza. Lo stesso vale per il criterio 6, per il quale le colonne relative all'UE e alla Svizzera sono state accorpate ed è stato introdotto un testo comune.

Nella colonna relativa alla Svizzera della parte B è stato necessario apportare modifiche redazionali riguardanti l'entrata in vigore dei pertinenti atti legislativi svizzeri per i criteri essenziali 2, 5, 13, 14 e 15. Lo stesso è stato fatto per i criteri 4, 8 e 12, dove sono stati modificati anche i riferimenti giuridici. Inoltre il testo in corrispondenza dei criteri 4, 7 e 11 nella colonna relativa alla Svizzera è stato adeguato così come è stato fatto nella colonna relativa all'UE proprio per rispecchiare l'approccio ivi descritto.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito dall'articolo 12 dell'accordo.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato misto apporterà modifiche all'allegato I dell'accordo, e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica dell'allegato I dell'accordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2018/219 del Consiglio¹, l'Unione ha concluso l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ("accordo"), che è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.
- (2) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto può adottare decisioni che, quando entrano in vigore, sono vincolanti per le parti.
- (3) L'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che il comitato misto può decidere di modificarne gli allegati.
- (4) È opportuno ripristinare la coerenza con le disposizioni giuridiche applicabili ai sistemi di scambio di quote di emissione dell'Unione europea e della Confederazione svizzera in seguito alla revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², avvenuta per mezzo delle direttive (UE) 2023/958³ e (UE) 2023/959⁴.

¹ Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1).

² Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

³ Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115).

⁴ Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 130).

- (5) Nella sua ottava riunione, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno, il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica dell'allegato I dell'accordo. Tale decisione vincolerà l'Unione.
- (6) È pertanto necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda la modifica dell'allegato I dell'accordo.
- (7) La posizione dell'Unione dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso al fine di mantenere la compatibilità e l'integrità del mercato dei due sistemi collegati ed evitare distorsioni della concorrenza e la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ottava riunione del comitato misto, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto, per quanto riguarda la modifica dell'allegato I dell'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*